



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 33 del 29/09/2025

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2578 E DEL D.P.R. 4 OTTOBRE 1986, N. 902.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **20:45** si è riunito in seduta ORDINARIA, su convocazione del Presidente, il Consiglio Comunale composto dai signori:

CASTELLI GIORGIO	SINDACO	Presente
CASSANI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLI AURORA	CONSIGLIERE	Presente
BRENNA ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
DE ROSA MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
LUCARELLI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GORONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
MEZZALIRA MARCO	CONSIGLIERE	Presente
ZAVAGLIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
MASIA NICOLO'	CONSIGLIERE	Presente
MOZZANICA ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
ZAINI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
BANO LILIANA	CONSIGLIERE	Presente
CHINOSI MARIA	CONSIGLIERE	Presente
RIVA CARLO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BIGI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
FOLADOR LUCA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Partecipa, con le funzioni di legge, il SEGRETARIO Dott.ssa TALDONE MARGHERITA .

Il Sig. RIVA CARLO assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Successivamente il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n.4 all'ordine del giorno.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SRL, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 2578 E DEL D.P.R. 4 OTTOBRE 1986, N. 902

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- L'impianto di illuminazione pubblica esistente sul territorio comunale di proprietà Enel Sole S.r.l. è costituito da circa 1.230 punti luce (nota Enel Sole S.r.l. del 10.06.2025, atti 8324) e dalla stessa gestiti;
- l'impianto di illuminazione pubblica esistente sul territorio comunale è in gran parte obsoleto, il cui adeguamento sotto l'aspetto illuminotecnico, tecnico-meccanico e di programmazione gestionale (rapporto tra sfera manutentiva e costi di gestione) non è conosciuto;
- le direttive europee in materia di risparmio energetico, a partire dall'anno 2015, non prevedono il commercio di lampade al mercurio indicando sorgenti diverse per la sostituzione dei punti luce;
- agli atti comunali è depositata una convenzione tra il Comune di Induno Olona e la Società Enel riferita a prestazioni relative ad impianti di illuminazione pubblica del 23.03.1993, di durata anni due, tacitamente prorogata di biennio in biennio e riferita, a quella data, a nr. 1078 impianti;
- il contesto normativo ad oggi vigente fa sì che l'atto di convenzione del 1993 è scaduto, contesto normativo che non prevede il tacito rinnovo;

Ciò premesso

VISTO il Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012, all'art. 34, comma 22, quale riferimento normativo per la gestione e manutenzione del servizio di illuminazione pubblica in ambito comunale: *gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano il 31.12.2020*;

VISTO il comma 22-bis inserito dal Decreto Legge 31.12.2020, n. 183 (c.d. milleproroghe) *"Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30.06.2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore"*;

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa che ha confermato che *"il servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale"* (Consiglio di Stato, sent. 8231/2010; deliberazione AVCP n. 110 del 19.12.2012), considerandolo in particolare un *"servizio pubblico di rilevanza economica"* (Consiglio di Stato, sent. 7369/2006);

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 110 del 19.12.2012 che afferma *"per la gestione in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l'acquisizione al patrimonio comunale e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai Comuni, procedere all'espletamento delle procedure di evidenza pubblica (.....)"* – *"deve essere fornita all'ente locale una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, della relativa funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma"*;

RICHIAMATO l'Atto di segnalazione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 47 del 16.12.2015 che afferma *"il principio secondo il quale una corretta azione amministrativa sotto il profilo concorrenziale, con riguardo alle modalità di affidamento dei servizi di pubblica illuminazione, richiede che i Comuni procedano preliminarmente all'acquisto bonario o tramite procedura di riscatto e solo successivamente procedano ad affidare, secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico, il servizio di gestione e manutenzione, eventualmente comprensivo dei necessari lavori di adeguamento illuminotecnico"*;

RICHIAMATA la deliberazione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 14.09.2016 che chiarisce che *"occorre che le Amministrazioni comunali procedano all'affidamento del servizio di pubblica illuminazione mediante procedure di rilevanza pubblica, previa determinazione del valore degli impianti e acquisizione del titolo di proprietà in capo alle rispettive Amministrazioni mediante riscatto degli impianti di pubblica illuminazione (disciplina, ad oggi, degli artt. 1, 24 e 25 del R.D. 2578/1925 e degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 902/1986)"*;

RICHIAMATO il comunicato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 27.02.2019 che, a seguito di specifiche indagini condotte sulle procedure di affidamento del c.d. "servizio luce" e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ha evidenziato *"la persistenza della problematica dell'affidamento diretto da parte di alcuni Comuni del servizio di gestione dell'illuminazione pubblica e dei correlati rinnovi taciti in favore di Enel Sole S.r.l."* fornendo indicazioni operative sull'approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica, ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti;

VISTE le ordinanze del TAR della Lombardia e poi del Consiglio di Stato, ai quali Enel Sole aveva ricorso, che hanno dichiarato pienamente legittima l'azione di riscatto degli impianti intrapresa ed hanno specificato che l'affidamento della gestione e manutenzione degli impianti deve essere effettuata mediante metodo competitivo con evidenza pubblica;

RILEVATO che, in materia di gestione e organizzazione dell'illuminazione pubblica esistente sul territorio comunale e a seguito delle direttive, disposizioni, deliberazioni, comunicazioni di cui ai riferimenti normativi nella presente deliberazione richiamati, nessun provvedimento e/o documento è agli atti comunali reperibile quale strumento amministrativo di governo e di gestione del territorio comunale;

CONSIDERATO che l'acquisizione di tali impianti porterà alla loro gestione in stato promiscuo con Enel Distribuzione (corpi illuminanti alimentati direttamente dalla rete di distribuzione elettrica di proprietà Enel distribuzione senza nessuna apparecchiature di protezione e senza nessun punto di contabilizzazione dell'energia) considerato che diversi comuni (Pianengo, Romanengo, Soncino, Calcinato, Trenzano, Corte Franca, Orzinuovi, Palosco, Fiesco, Desenzano, Moniga, Padenghe, Montichiari, Lonato, Bordighera, Occhieppo superiore, Cerrone, Verrone, ecc.) hanno ultimato la procedura di riscatto e hanno sottoscritto un accordo con ENEL distribuzione per la gestione degli impianti promiscui senza effettuarne la separazione;

VISTO che l'acquisizione della proprietà degli impianti comporterà risparmi per l'Ente, con l'abbattimento dei costi di costruzione e dei costi manutentivi e che, tali risparmi, potranno essere usati per la riqualificazione ed efficientamento energetico di detti impianti;

VISTO il sopra richiamato Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) n. 47 del 16 dicembre 2015, con il quale l'Autorità ribadisce la necessità

dell'acquisto integrale degli impianti di illuminazione pubblica da parte dell'Amministrazione;

DATO ATTO pertanto che è intenzione di questa Amministrazione procedere al riscatto di detti impianti;

VISTO il D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 avente per oggetto "*Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali*" ed in particolare il Capo II (articoli da 8 a 14) avente per oggetto "*Riscatto dei servizi affidati in concessione*";

VISTO in particolare l'articolo 9 del suddetto D.P.R. che testualmente prevede "*la volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza*";

VISTO l'articolo 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Edilizia Privata ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Per propria competenza ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Visto l'esito dell'esperimenta votazione con n. 17 voti favorevoli, n. 0 contrari e n.0 astenuti;

DELIBERA

1. di esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del d.P.R. 902/1986, la facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio del Comune di Induno Olona di proprietà di ENEL SOLE SRL, per le motivazioni meglio rappresentate nelle premesse del presente provvedimento;
2. di procedere, attraverso l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione, all'esperimento della procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.
3. di procedere all'invio della presente deliberazione alla società Enel Sole S.r.l. con procedura di **notifica giudiziaria** ai sensi del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 e del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, entro trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento;

Successivamente con votazione unanime e palese di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di rispettare i previsti termini di notifica.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
RIVA CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TALDONE MARGHERITA